

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 luglio 2026

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di luglio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **809** OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI OBBLIGATORI, ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 104 DELLA L.R. 54/1998, DELLE CONVENZIONI CHE I COMUNI VALDOSTANI POSSONO SOTTOSCRIVERE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 6/2014, COME PREVISTO AL COMMA 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO. REVOCA DELLA DGR 193/2015.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale*), come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2025, n. 15 (*Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1*).

Rammenta che con la succitata l.r. 15/2025 è stato, tra l'altro, abolito l'obbligo di gestione associata mediante convenzione tra Comuni, sancito dal previgente articolo 19 della l.r. 6/2014 per le funzioni e i servizi comunali inerenti agli ambiti di attività di seguito elencati:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
- d) polizia locale;
- e) biblioteche.

Richiama la precedente deliberazione n. 193 del 13 febbraio 2015, recante ad oggetto: *"Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'art. 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014, come previsto dall'art. 20 della stessa legge"*.

Fa presente che l'articolo 19, comma 1, lettera e), della l.r. 15/2025 ha abrogato l'intero capo V della l.r. 6/2014, che comprendeva gli articoli 19 e 20 in attuazione dei quali era stata adottata la succitata deliberazione, che pertanto deve essere revocata.

Illustra il novellato articolo 18 della l.r. 6/2014 il quale prevede:

- al comma 1, che i Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités des Communes valdôtaines ai sensi dell'articolo 16 e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 (ossia Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, Comune di Aosta e Amministrazione regionale), anche in forma associata mediante convenzione;
- al primo periodo del comma 2, che con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti gli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), delle eventuali convenzioni di cui al comma 1;
- al secondo periodo del comma 2, che i suddetti contenuti obbligatori comprendono la possibilità di delegare funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti oppure di costituire uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, individuando l'ente capofila che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.

Rileva che i contenuti obbligatori di cui all'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998 (ossia l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e

finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie) necessitano di una integrazione, al fine di uniformare il contenuto delle convenzioni che i Comuni valdostani hanno facoltà di stipulare anche con altri enti locali, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della stessa legge.

Evidenzia che la convenzione resta lo strumento individuato dal legislatore regionale per disciplinare i rapporti fra i diversi soggetti coinvolti nell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, a tutti i livelli di ambito territoriale ottimale previsti dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 6/2014.

Aggiunge, in proposito, che la facoltà di individuare con apposita deliberazione della Giunta regionale eventuali ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli stabiliti dal comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 54/1998, è prevista anche per altre tipologie di convenzione, sia obbligatorie che facoltative, per effetto del rinvio all'articolo 18, comma 2, della l.r. 6/2014 contenuto:

- nell'articolo 3, comma 2, nel caso di funzioni e servizi comunali esercitati in ambito territoriale regionale dai soggetti individuati agli articoli 4, 5 e 6, ossia, rispettivamente, tramite il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), il Comune di Aosta e l'Amministrazione regionale;
- nell'articolo 9, comma 4, nel caso di funzioni e servizi comunali affidati alle Unités des Communes valdôtaines che possono convenzionarsi tra loro o con singoli Comuni per una gestione associata di funzioni e servizi comunali che interessano ambiti territoriali più ampi.

Specifica, tuttavia, che per le suddette convenzioni, come già stabilito nella precedente deliberazione 193/2015, non è emersa la necessità di integrarne i contenuti obbligatori, essendo sufficientemente esaustivi quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 54/1998.

Illustra il documento, predisposto dalla Struttura enti locali del Segretario Generale, che individua i contenuti obbligatori delle convenzioni per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 6/2014, ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 54/1998, e che conferma sostanzialmente, pur nel mutato quadro normativo, gli istituti già in precedenza previsti.

Propone, pertanto, di approvare il documento recante *“Individuazione dei contenuti obbligatori, ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni che i comuni valdostani possono sottoscrivere per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 6/2014, come previsto al comma 2 del medesimo articolo”*, allegato alla presente deliberazione, e di revocare la DGR 193/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, e su sua proposta;
- richiamato l'articolo 67, comma 2, della l.r. 54/1998, che stabilisce che le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;
- preso atto dell'intesa sulla proposta della presente deliberazione espressa in data 7 luglio 2026 dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, comma 2, della l.r. 6/2014 e 67, comma 2, della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

- considerato che il dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- considerato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- ritenuto opportuno rendere nota la presente deliberazione mediante la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (*Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7*);
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, l'allegato documento recante "Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni che i comuni valdostani possono sottoscrivere per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 6/2014, come previsto al comma 2 del medesimo articolo";
- 2) di revocare, per i motivi indicati in premessa, la propria precedente deliberazione n. 193 del 13 febbraio 2015, recante ad oggetto: "*Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'art. 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014, come previsto dall'art. 20 della stessa legge*";
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI OBBLIGATORI, ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 104 DELLA L.R. 54/1998, DELLE CONVENZIONI CHE I COMUNI VALDOSTANI POSSONO SOTTOSCRIVERE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 6/2014, COME PREVISTO AL COMMA 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 18¹, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e di servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale*), con il presente documento si individuano gli ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni che i Comuni valdostani possono stipulare ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della stessa legge, riconducendoli, per chiarezza espositiva, ai contenuti obbligatori già previsti dall'articolo 104, comma 2², della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*).

1. OGGETTO E FINALITÀ

La convenzione deve indicare le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato, stabilendo contestualmente il modello organizzativo prescelto per l'esercizio degli stessi tra i seguenti, di cui si riportano le caratteristiche principali per evidenziarne le differenze:

Modello 1 Costituzione di Uffici associati, operanti con personale assegnato dall'Ente responsabile e/o distaccato dagli altri enti associati per la durata della convenzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 43, comma 3, e dell'articolo 45, comma 6ter, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*).

Gli Uffici associati operano, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto della convenzione, in luogo dei singoli Uffici degli enti associati, già competenti in via

¹ Si riporta il testo dell'articolo 18 (Funzioni e servizi comunali) della l.r. 6/2014, come sostituito dall'articolo 15 della l.r. 15/2025:

"1. I Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, anche in forma associata mediante convenzione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già elencati dall'articolo 104, comma 2, della LR 54/1998, delle eventuali convenzioni di cui al comma 1. I suddetti contenuti comprendono la possibilità di delegare funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti oppure di costituire uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, individuando l'ente capofila che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.

3. I Comuni, previa stipula di apposita convenzione e nei limiti previsti dal codice dei contratti pubblici, possono effettuare lavori e acquisire forniture e servizi, anche di interesse comune, delegando uno degli enti convenzionati a espletare la relativa procedura di gara."

² Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 104 (Convenzioni) della l.r. 54/1998:

"2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie. Le predette convenzioni, qualora stipulate tra enti pubblici, possono prevedere la costituzione di uffici comuni ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."

ordinaria; i servizi, le attività ed i procedimenti amministrativi svolti dagli Uffici associati continuano ad essere giuridicamente imputabili agli enti associati, i quali mantengono la titolarità delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata. L'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi è individuato come ente capofila. Gli Uffici associati possono avere sede operativa, per motivi logistici, anche presso un ente associato diverso dall'ente capofila. Ciascun Ufficio associato, ovviamente, è compatibile con eventuali articolazioni territoriali dello stesso, ossia con la presenza di sedi distaccate presso uno o più enti appartenenti alla forma associativa con funzioni di supporto all'Ufficio, nonché funzioni di sportello nei confronti dell'utenza.

Modello 2 Delega di funzioni ad uno degli enti associati, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, con il proprio personale o con personale distaccato dagli enti deleganti, ai sensi del comma 6ter dell'articolo 45 della l.r. 22/2010.

Con la delega di funzioni gli enti associati affidano l'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto della convenzione all'ente delegato che amplia la sua sfera di azione sul territorio degli enti deleganti ed opera in nome e per conto degli stessi.

Ai fini della corretta definizione dei compiti dell'Ufficio associato o dei contenuti della Delega, e della massima chiarezza e consapevolezza degli effetti che ne conseguono, risulta necessario fornire in convenzione una indicazione precisa delle funzioni e/o dei servizi, nonché delle attività e dei procedimenti amministrativi che devono essere svolti dagli Uffici associati per conto dei singoli enti associati o dall'ente delegato per conto degli enti deleganti.

2. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

Per garantire un minimo di stabilità della forma associativa, affinché la stessa possa produrre dei risultati nel medio-lungo periodo in termini di efficacia, efficienza ed economicità, la convenzione tra gli stessi enti dovrebbe avere una durata almeno pari alla consiliatura.

La durata così espressa non esclude comunque la facoltà di recesso di singoli enti associati o lo scioglimento consensuale del vincolo associativo.

Nella convenzione può essere disciplinata anche la possibilità di rinnovo della medesima per un periodo di tempo almeno pari alla durata della convenzione stessa, nonché le relative modalità di rinnovo.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CONTRAENTI

A seconda del modello organizzativo adottato, la convenzione deve definire le modalità di partecipazione degli enti associati come segue:

Modello 1 Nel caso di costituzione di Uffici associati la convenzione deve prevedere l'istituzione, presso l'ente capofila, di un apposito *Organismo*, nel rispetto di quanto sotto riportato:

Composizione e Presidenza

- l'*Organismo* è composto dal legale rappresentante dell'ente, che potrà essere sostituito come previsto per legge;

- la presidenza è affidata al soggetto individuato secondo le modalità stabilite in convenzione, che potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un altro componente dell'*Organismo*, individuato secondo le modalità stabilite in convenzione;

Competenze

L'Organismo:

- assume funzioni di indirizzo, di programmazione e di verifica della rispondenza dell'operato degli Uffici associati ai programmi degli enti associati;
- pianifica le attività degli Uffici associati in funzione delle esigenze degli enti associati e dell'ottimizzazione delle attività;
- condivide, ai fini della predisposizione dei bilanci di previsione dei singoli enti associati, le previsioni di spesa e di entrata relative alle funzioni ed ai servizi gestiti dagli Uffici associati;
- esprime parere vincolante ai fini della nomina dei Dirigenti/Responsabili degli Uffici associati, di competenza del legale rappresentante dell'ente capofila;

Modalità di voto e di funzionamento

Fermo restando che il legale rappresentante di ogni ente dispone di un solo voto e che l'esercizio associato deve operare nell'interesse di tutti gli enti associati, al fine di rendere servizi di qualità a favore di tutti i cittadini degli enti stessi, nella convenzione devono essere disciplinate le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle decisioni, prevedendo anche modalità di ponderazione del voto applicabili in caso di parità di voti.

Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti di organizzazione delle funzioni e dei servizi oggetto della convenzione, ovvero per esigenze di coordinamento delle attività esercitate in forma associata, può essere prevista la costituzione di apposite commissioni tecniche, composte dal Segretario, dai Dirigenti/Responsabili degli Uffici associati o da altri dipendenti degli enti associati, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l'esercizio delle attività.

Obblighi dell'ente capofila

- adottare gli atti necessari per la costituzione concreta degli Uffici associati;
- curare i rapporti amministrativi e funzionali tra l'*Organismo* e gli enti associati;
- adottare i provvedimenti ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'*Organismo* per le funzioni ed i servizi gestiti in forma associata.

Modello 2 Nel caso di delega di funzioni ad altro ente, la convenzione deve precisare che l'ente delegato esercita le funzioni ed i servizi ad esso delegati attraverso le proprie Strutture amministrative (costituite dal proprio personale e dal personale distaccato dagli enti deleganti) e che i Dirigenti/Responsabili dei servizi sono sottoposti esclusivamente ai poteri di indirizzo e controllo del legale rappresentante dell'ente delegato, in quanto non sarebbe coerente con l'istituto della delega affidare il potere di direttiva ad ogni singolo ente delegante.

Anche nel caso di delega, al fine di sollecitare il confronto tra i legali rappresentanti degli enti associati, potrebbe essere utile prevedere, in convenzione, l'istituzione di un *Organismo* che esamini le questioni di interesse comune, verifichi la rispondenza dell'azione dell'ente delegato ai programmi degli enti deleganti, ed eserciti in modo unitario il potere di sovrintendenza generale sul funzionamento dei servizi.

4. RAPPORTI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI

Nell'ambito dei rapporti organizzativi e finanziari la convenzione deve sviluppare, in particolar modo, i seguenti contenuti:

4.a - DOTAZIONE DI PERSONALE

A seconda del modello organizzativo adottato, la convenzione deve definire la dotazione di personale necessaria per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi oggetto della stessa.

Modello 1 Nel caso di costituzione di Uffici associati la dotazione di personale è costituita dai dipendenti che l'Ente responsabile assegna all'Ufficio ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della l.r. 22/2010 e/o dai dipendenti che gli altri enti associati distaccano all'Ente responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'articolo 45, comma 6-ter, della l.r. 22/2010, per la durata della convenzione e nelle forme consentite dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente, fermo restando il mantenimento del rapporto organico con i singoli enti datore di lavoro ed il rapporto funzionale con tutti gli enti associati per il tramite dei Dirigenti/Responsabili degli Uffici associati. Gli enti associati devono stabilire, di comune accordo, le regole di organizzazione e funzionamento degli Uffici associati, nonché le modalità con cui gli stessi si rapportheranno con le strutture dei singoli enti associati, adeguando in tal senso i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento degli uffici, adottati ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 54/1998.

Modello 2 Nel caso di delega di funzioni ad altro ente, la dotazione di personale è costituita dai dipendenti dell'ente delegato, che può avvalersi anche di personale degli altri enti associati, distaccato ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, nelle forme consentite dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.

In entrambi i casi la convenzione, costituendo atto di valenza generale concernente il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, le modalità dirette all'assunzione del personale e la gestione complessiva delle risorse umane, sarà soggetta all'informazione alle Organizzazioni Sindacali, come previsto dalla contrattazione collettiva vigente.

4.b - RAPPORTI FINANZIARI

La convenzione, oltre a disciplinare i rapporti finanziari tra gli enti associati, può prevedere meccanismi di verifica dei risultati conseguiti dall'esercizio associato.

4.c - RISORSE STRUMENTALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA

A seconda del modello organizzativo adottato, la convenzione deve prevedere che le risorse strumentali per l'esercizio associato siano garantite come segue:

Modello 1 Nel caso di costituzione di Uffici associati, i locali utilizzati dagli stessi sono messi a disposizione dall'ente capofila o dagli enti associati a seconda della loro dislocazione

sul territorio. Gli enti associati devono provvedere a dotare gli Uffici associati delle risorse strumentali necessarie per il loro funzionamento.

Modello 2 Nel caso di delega di funzioni ad altro ente, l'ente delegato utilizza le proprie strutture ed attrezzature, salvo la possibilità per lo stesso di utilizzare anche le risorse strumentali eventualmente messe a disposizione dagli altri enti associati.

4.d - OMOGENEITÀ REGOLAMENTARE E UNIFORMITÀ DELLE PROCEDURE

Ai fini di una progressiva convergenza verso “regole e comportamenti omogenei”, che rappresentano presupposto e garanzia del buon funzionamento della gestione associata e dell'effettiva possibilità per le strutture amministrative di esercitare le funzioni e i servizi oggetto della convenzione, la stessa deve prevedere l'impegno degli enti associati di procedere all'omogeneizzazione delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, applicative ed interpretative e della modulistica in uso.

Gli enti associati devono impegnarsi a provvedere progressivamente all'adeguamento dei regolamenti adottati sulla base delle proposte formulate dall'*Organismo*, laddove previsto per il modello 2 (Delega di funzioni), il quale si esprime sugli schemi previamente redatti dagli Uffici associati.

Sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti le funzioni ed i servizi gestiti si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti dei singoli enti associati territorialmente competenti per gli atti da adottare.

Inoltre, al fine di incrementare l'efficienza dei processi, nell'ambito di ciascuna gestione associata devono essere individuate soluzioni applicative omogenee, anche in ambito informatico, per la gestione delle attività previste a favore delle amministrazioni coinvolte.

4.e - ORGANIZZAZIONE E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

Nel caso di costituzione di Uffici associati (modello 1), la convenzione deve delineare gli elementi essenziali di organizzazione degli Uffici in modo da garantirne il regolare funzionamento sin dalla loro attivazione.

Inoltre, atteso che la scelta in ordine alle attribuzioni degli Uffici associati deve essere rispondente all'obiettivo di integrare competenze, risorse e personale in modo che l'esercizio associato risulti economico, efficace, efficiente e migliorativo dei servizi offerti ai cittadini, la convenzione deve specificare che:

- gli Uffici associati hanno sia funzioni amministrative istruttorie sia funzioni amministrative decisorie (adottano, pertanto, provvedimenti come organi di ciascun ente associato),
- gli atti adottati dagli Uffici associati devono essere chiaramente riferibili all'ente per il quale producono effetti.

5. RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE

RECESSO E SCIoglimento DEL VINCOLO CONVENZIONALE

La convenzione deve prevedere formalità, obblighi e tempi minimi di preavviso per il recesso da parte dei singoli enti associati e per lo scioglimento consensuale da parte di tutti gli enti.